

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 luglio 2018, n. 43/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) - Disposizioni relative alle aree di salvaguardia: piano di utilizzazione per l'impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) e disposizioni per la perimetrazione.

(Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, del 01.08.2018)

INDICE

PREAMBOLO

Capo I Oggetto

Art. 1 Oggetto (articolo 28 della l.r. 69/2011)

Capo II Disposizioni per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

Art. 2 Definizioni (articolo 28 della l.r. 69/2011)

Art. 3 Adempimenti della Regione e dei comuni (articolo 28 della l.r. 69/2011)

Art. 4 Disposizioni per gli operatori (articolo 28, comma 2, della l.r. 69/2011)

Art. 5 Monitoraggio, vigilanza, controllo (articolo 28, comma 2, della l.r. 69/2011)

Capo III Individuazione delle aree di salvaguardia. Disposizioni per la presentazione delle proposte di perimetrazione in caso di nuove captazioni e per la gestione delle aree di salvaguardia

Art. 6 Tempi e modalità di presentazione della proposta di perimetrazione delle aree di salvaguardia (articolo 28, comma 2, della l.r. 69/2011)

Art. 7 Norme tecniche per l'individuazione delle aree di salvaguardia (articolo 28, comma 1, della l.r. 69/2011)

Art. 7 bis Procedura di presentazione delle proposte di perimetrazione in caso di nuove captazioni (articolo 28, comma 2, l.r. 69/2011)

Art. 7 ter Procedure per la gestione delle aree di salvaguardia. Disposizioni per i comuni (articolo 28, comma 2, l.r. 69/2011)

Art. 7 quater Gestione delle aree di salvaguardia. Disposizioni per le strutture regionali (articolo 28, comma 2, l.r. 69/2011)

Capo IV Disposizioni finali e transitorie

Art. 8 Norme transitorie (articolo 28 della l.r. 69/2011)

Art. 9 Efficacia differita (articolo 28 della l.r. 69/2011)

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) e in particolare l'articolo 28;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e in particolare l'articolo 94, comma 1, comma 4, lettera c), comma 5, lettera d) e comma 6;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi);

Visto il parere del comitato di direzione espresso nella seduta del 22 marzo 2018;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale

19 luglio 2016, n. 5.

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale del 17 maggio 2018, n. 506 (Regolamento di attuazione dell'articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 "Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007" - Disposizioni relative alle aree di salvaguardia: piano di utilizzazione per l'impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) e disposizioni per la perimetrazione);

Visto il parere favorevole, con osservazioni, espresso dalla quarta Commissione consiliare nelle sedute del 14 e 26 giugno 2018;

Visto il parere favorevole reso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta 18 giugno 2018;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 luglio 2018, n. 793.

Considerato quanto segue:

1. l'articolo 94 del d.lgs. 152/2006 al comma 1 stabilisce che le Regioni, su proposta degli enti di governo dell'ambito, individuano le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse. Di conseguenza, viste le competenze degli enti di governo dell'ambito, al fine di procedere all'individuazione di tali aree sono previste le procedure e le modalità di presentazione della proposta di perimetrazione da parte dell'autorità idrica toscana (AIT). In particolare è necessario indicare specifici criteri di priorità che devono essere seguiti nell'elaborazione delle proposte di perimetrazione e prevedere alcuni criteri tecnici per individuare le aree;

2. in attuazione dell'articolo 94, comma 6, del d.lgs. 152/2006, nelle more dell'individuazione delle aree di salvaguardia ai sensi del presente regolamento, per agevolare l'applicazione della normativa da parte degli operatori, è necessario procedere a una ricognizione delle captazioni del servizio idrico integrato e delle connesse aree di salvaguardia;

2 bis. occorre dare attuazione all'articolo 28, comma 2, lettera b), della l.r. n. 69/2011, integrando il d.p.g.r. n. 43/R/2018 con una disciplina delle strutture e delle attività all'interno delle aree di salvaguardia, aggiornata al vigente contesto tecnico e normativo, anche al fine di garantire sull'intero territorio regionale, l'omogenea individuazione, da parte di tutti i soggetti coinvolti, delle attività suddette e una corretta applicazione dei vincoli o divieti di cui all'articolo 94, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006, in base a quanto disposto agli allegati 1 bis e 1 ter al presente regolamento; a tal fine, in relazione alle rispettive competenze, sono introdotte disposizioni specifiche per i comuni e per i competenti settori regionali in materia di gestione del demanio idrico, per la gestione e la messa in sicurezza dei centri di pericolo esistenti nelle aree di salvaguardia; (1)

2 ter. occorre altresì garantire sull'intero territorio regionale l'omogenea definizione:

a) delle procedure per la presentazione e approvazione delle proposte di perimetrazione nel caso di nuove captazioni, coordinandole con la procedura di rilascio delle concessioni per l'uso di acqua;

b) delle procedure per la messa in sicurezza delle captazioni di acque sotterranee non riconducibili al servizio idrico integrato che possono essere presenti nelle aree di salvaguardia;

c) di specifiche disposizioni di tutela relative alle aree di salvaguardia mediante indirizzi applicativi dei commi 4 e 5 dell'articolo 94 del d.lgs. n. 152/2006; (1)

3. come previsto dall'articolo 94 comma 4, lettera c), del d.lgs. 152/2006 nell'area di salvaguardia è vietato lo svolgimento di diverse attività tra le quali l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, lo spandimento di concimi chimici fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base di indicazioni contenute in uno specifico piano per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF), adottato dalla Regione (articolo 94, comma 5 del d.lgs. 152/2006), che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche. Sulla base di questi criteri è necessario definire una disciplina equilibrata che tenga conto di esigenze tra loro anche contrapposte ma che tutte garantiscono funzioni essenziali come l'attività agricola, la tutela della salute e dell'ambiente, la difesa da agenti patogeni delle piante. A tal fine le disposizioni del PUFF sono state elaborate sulla base delle seguenti valutazioni:

a) la lista dei prodotti fitosanitari il cui utilizzo è vietato è stata selezionata utilizzando anche lo studio Fitofarmaci – Proposta di un indicatore di pressione elaborando proprietà ambientali e dati di utilizzo dei prodotti fitosanitari elaborato da ARPAT nel 2015, e aggiornato nel 2017, e inoltre tenendo conto della valutazione dell'impatto potenziale che dette sostanze possono avere sugli stati di qualità delle acque superficiali e sotterranee, di cui all'articolo 75 del d.lgs.152/2006, dell'impatto sulla matrice acqua e più in generale sull'ecosistema (utilizzando parametri eco-tossicologici e anche esiti del monitoraggio effettuato da ARPAT) nonché della valutazione degli effetti sulla salute umana considerando le frasi di rischio direttamente connesse ad aspetti sanitari di maggiore rilievo quali H340 e 341, H 350 e 351, H 360 e H361, H370, H371 e H372;

b) il legame tra le disposizioni del regolamento con le colture compatibili e le tecniche agronomiche impiegate è stato considerato utilizzando come riferimento per la regolazione dei prodotti fitosanitari ammessi, ma sottoposti a specifiche condizioni d'uso, i disciplinari della difesa integrata volontaria di cui alla legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole). La difesa integrata volontaria, in base alle finalità indicate all'articolo 20 del d.lgs. 150/2012, è un sistema realizzato attraverso norme tecniche specifiche per ciascuna coltura e indicazioni fitosanitarie vincolanti (disciplinari di produzione), comprendenti pratiche agronomiche e fitosanitarie e limitazioni nella scelta dei prodotti fitosanitari e nel numero dei trattamenti;

c) si è analizzato il comportamento agronomico dei prodotti fitosanitari inteso a valutare se il divieto potesse essere potenzialmente critico al fine di garantire un adeguato livello di protezione alle colture agrarie toscane valutando anche la disponibilità o meno di sostanze alternative con caratteristiche agronomiche e ambientali comparabili a quelle vietate;

4. relativamente alla fertilizzazione nel PUFF si sono considerate le disposizioni relative alle zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) di cui all'articolo 93 del d.lgs. 152/2006 idonee a garantire la tutela delle acque dall'inquinamento da nitrati anche nelle aree di salvaguardia. Sono state quindi estese a queste ultime le disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento") che ai titoli IV e IV bis disciplina l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione e delle acque reflue agroalimentari anche nelle ZVN;

5. la disciplina del PUFF è stabilita anche in attuazione del piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) approvato con il decreto interministeriale del 22 gennaio 2014. Il PAN, ai punti A.5.2.1 e A.5.2.2, prevede che le Regioni adottino misure specifiche per la riduzione della presenza nell'ambiente dei prodotti fitosanitari classificati pericolosi per l'ambiente acquatico nonché misure specifiche nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94 del d.lgs. 152/2006 e ogni altra prescrizione e limitazione nell'ambito dei piani di utilizzazione di cui allo stesso articolo;

6. al fine di semplificare le procedure per gli operatori agricoli e extra agricoli si è ritenuto opportuno elaborare un PUFF nel quale sono indicati tutti gli obblighi e i divieti che devono essere rispettati per l'uso dei fitosanitari e dei fertilizzanti nelle aree di salvaguardia. In questo modo si fornisce agli operatori uno strumento unico e valido in tutti i casi in cui gli stessi intendono utilizzare tali sostanze nelle aree di salvaguardia senza la necessità di predisporre un piano a livello di aziendale;

7. al fine di assicurare la corretta applicazione delle norme del regolamento sono definite specifiche procedure di controllo mediante l'approvazione, ogni anno, di un programma coordinato regionale che garantisca l'appropriatezza dei controlli e lo scambio dei dati tra i soggetti coinvolti nei controlli stessi;

8. al fine di consentire agli operatori la necessaria programmazione della loro attività l'efficacia del presente regolamento è stabilita a partire dalla data d'inizio (11 novembre) della prima annata agraria successiva all'approvazione del regolamento medesimo.

Si approva il presente regolamento:

Capo I Oggetto

Art. 1

Oggetto (articolo 28 della l.r. 69/2011)

1. Il presente regolamento contiene la disciplina di attuazione dell'articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007).

Capo II**Disposizioni per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari****Art. 2****Definizioni (articolo 28 della l.r. 69/2011)**

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) captazioni: captazioni, di cui all'articolo 94, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), di seguito denominato decreto legislativo, delle acque superficiali e sotterranee prelevate per essere destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto ricompreso nell'ambito del servizio idrico integrato di cui all'articolo 141 del decreto legislativo;
- b) campo pozzi o campo sorgenti: insieme di opere di captazione di acque sotterranee, a servizio di uno stesso utilizzatore e funzionali a sopperire al fabbisogno di acqua altrimenti non tecnicamente prelevabile attraverso una singola opera di captazione, quando tali opere prelevano da una stessa falda e recapitano mediante condotte di adduzione a un unico punto di raccolta;
- c) operatore: chi utilizza prodotti fitosanitari e fertilizzanti all'interno delle aree di salvaguardia. Un operatore può essere agricolo, agricolo biologico o extra agricolo;
- d) operatore agricolo: colui che esercita una delle attività previste dall'articolo 2135 del codice civile;
- e) operatore agricolo biologico: l'operatore agricolo iscritto nell'elenco nazionale di cui all'articolo 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale);
- f) operatore extra agricolo: l'operatore diverso dall'operatore agricolo e agricolo biologico;
- g) PUFF: piano per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti di cui all'articolo 94, comma 4 del decreto legislativo e di cui all'allegato 1 del presente regolamento;
- h) uso agricolo: l'utilizzo di prodotti fitosanitari o fertilizzanti effettuato da operatori agricoli o operatori agricoli biologici;
- i) uso extra agricolo: l'utilizzo di prodotti fitosanitari o fertilizzanti effettuato da operatori in ambiti diversi da quello agricolo;
- l) acquifero protetto: un acquifero separato dalla superficie del suolo o da una falda libera o da una falda sovrastante mediante un corpo geologico con caratteristiche di continuità idraulica, continuità laterale e spessore tali da impedire il passaggio dell'acqua per tempi dell'ordine di quaranta anni. La continuità areale del corpo geologico deve essere accertata per una congrua estensione, tenuto conto dell'assetto idrogeologico secondo i seguenti elementi:
 - 1) struttura geologica e idrogeologica dell'acquifero e sua estensione;
 - 2) ubicazione delle aree di alimentazione;
 - 3) interazioni con altri acquiferi;
- m) unità tecnico economica (UTE): l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicata in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente e avente una propria autonomia produttiva;
- n) centro aziendale: il fabbricato o il complesso dei fabbricati connesso all'attività aziendale e situato entro il perimetro dei terreni aziendali.

Art. 3**Adempimenti della Regione e dei comuni (articolo 28 della l.r. 69/2011)**

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano, ai sensi dell'articolo 94 del decreto legislativo, esclusivamente all'interno delle aree di salvaguardia delle captazioni individuate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 8.

2. La Regione:

- a) rende consultabile sul sito internet istituzionale la perimetrazione delle aree di salvaguardia delle captazioni di cui all'articolo 8 e sull'anagrafe dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) è resa consultabile, per ciascuna azienda, la perimetrazione delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 8;
- b) annualmente aggiorna, ove necessario, con deliberazione della Giunta regionale la ricognizione delle aree di salvaguardia.

3. Il settore regionale competente al rilascio della concessione relativa al prelievo di acqua dalle captazioni, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), trasmette copia dell'atto di concessione e del relativo disciplinare, ai Comuni interessati dall'area di salvaguardia, all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), alle aziende sanitarie locali (ASL) e all'autorità idrica toscana (AIT).

4. I Comuni nel cui territorio ricadono le captazioni e la relativa area di salvaguardia di cui al comma 1 provvedono a:

- a) aggiornare, se necessario, il quadro conoscitivo dei propri strumenti urbanistici con le captazioni identificando l'area di salvaguardia suddivisa in zona di tutela assoluta e in zona di rispetto;
- b) eseguire attività di informazione rivolte agli operatori che hanno le proprie destinazioni e che svolgono le proprie attività nelle aree di salvaguardia.

5. L'elenco delle sostanze di cui alla tabella 1 dell'allegato 1 al presente regolamento è aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale, successivamente all'aggiornamento dei disciplinari di difesa integrata di cui alla legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricole e alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole), sulla base:

- a) degli esiti del monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee effettuato da ARPAT in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 80, 81 e 120 del decreto legislativo;

- b) del contenuto del rapporto sugli esiti dei controlli di cui all'articolo 5;
- c) delle variazioni intervenute nella classificazione di rischio ambientale e sanitario e nelle prescrizioni d'uso relative alle singole sostanze attive.

Art. 4

Disposizioni per gli operatori (articolo 28, comma 2, della l.r. 69/2011)

1. Gli operatori verificano se la loro attività si svolge in tutto o in parte all'interno dell'area di salvaguardia mediante le informazioni reperibili sui siti internet istituzionali di cui all'articolo 3, comma 2 o presso il Comune.
2. Qualora si verifichi con esito positivo la condizione di cui al comma 1 l'utilizzo di fertilizzanti o di prodotti fitosanitari nelle aree di salvaguardia è consentito all'operatore esclusivamente nel rispetto delle disposizioni del piano per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) di cui all'allegato 1 al presente regolamento.
3. Ai fini del rispetto delle disposizioni del PUFF gli operatori agricoli biologici, la cui unità tecnico economica (UTE) è interamente gestita in conformità ai requisiti applicabili alla produzione biologica, devono:
 - a) utilizzare quali prodotti fitosanitari esclusivamente le sostanze previste dall'allegato II al regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
 - b) impiegare i fertilizzanti rispettando gli obblighi di cui alla sezione C del PUFF di cui all'allegato 1 al presente regolamento.
4. Gli operatori che si avvalgono delle prestazioni di soggetti terzi nell'impiego di fertilizzanti o prodotti fitosanitari sono tenuti ad informare gli stessi relativamente:
 - 1) all'ubicazione dei terreni compresi all'interno dell'area di salvaguardia;
 - 2) ai vincoli previsti all'interno delle zone di tutela assoluta e delle zone di rispetto delle aree di salvaguardia;
 - 3) alle sanzioni previste, ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo, per il mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
5. Sono sempre ammessi nelle aree di salvaguardia i trattamenti fitosanitari disposti ai sensi dell'articolo 15, comma 7 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi) e dalle azioni A.5.4, capoverso 9 e A.5.5, capoverso 7 del piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari approvato con il decreto interministeriale del 22 gennaio 2014, di seguito denominato PAN. Il servizio fitosanitario regionale informa preventivamente il comune, la ASL, il gestore del servizio idrico integrato e ARPAT.
6. Ai fini della tutela della salute pubblica sono sempre ammessi, nelle aree di salvaguardia, i trattamenti fitosanitari disposti con ordinanza del Sindaco sentita la ASL competente. L'ordinanza è trasmessa al servizio fitosanitario regionale, agli altri comuni interessati, al gestore del servizio idrico integrato e all'ARPAT.

Art. 5

Monitoraggio, vigilanza, controllo (articolo 28, comma 2, della l.r. 69/2011)

1. Gli esiti dei controlli effettuati dai soggetti competenti, sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, sono trasmessi alla Regione ai fini dell'applicazione delle sanzioni disposte dall'articolo 134 del decreto legislativo.
2. Annualmente la Giunta regionale, sentiti l'ARPAT, i dipartimenti di prevenzione delle ASL e l'ARTEA approva, per l'anno successivo, un programma coordinato di controlli sul rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento che garantisca l'appropriatezza degli stessi e lo scambio dei dati tra i soggetti coinvolti.
3. Entro febbraio di ogni anno l'ARPAT, i dipartimenti di prevenzione delle ASL e ARTEA trasmettono alla Regione un unico rapporto, elaborato d'intesa, sugli esiti dei controlli effettuati sull'attuazione del presente regolamento nell'anno precedente.
4. I gestori del servizio idrico integrato definiscono, d'intesa con ASL e ARPAT, un programma di controllo dei prodotti fitosanitari nell'ambito dei controlli interni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano) con particolare attenzione alle captazioni da acque superficiali, e rendono disponibili gli esiti dei controlli entro il 28 febbraio di ogni anno alla ASL e all'ARPAT anche in fini dell'inclusione nel rapporto di cui al comma 3.

Capo III

Individuazione delle aree di salvaguardia. Disposizioni per la presentazione delle proposte di perimetrazione in caso di nuove captazioni e per la gestione delle aree di salvaguardia (2)

Art. 6

Tempi e modalità di presentazione della proposta di perimetrazione delle aree di salvaguardia (articolo 28, comma 2, della l.r. 69/2011)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale d'intesa con AIT, sentiti i gestori del servizio idrico integrato, approva il cronoprogramma di elaborazione delle proposte di perimetrazione sulla base delle priorità di cui al comma 3, definendo inoltre i contenuti di dette proposte in funzione delle caratteristiche della captazione e del contesto ambientale in cui è inserita.
2. L'AIT, sulla base delle informazioni fornite dai gestori del servizio idrico integrato e delle norme tecniche di cui all'articolo 7, propone alla Giunta regionale i perimetri delle aree di salvaguardia per le captazioni esistenti distinguendo la zona di tutela assoluta e la zona di rispetto. Nel caso di captazioni da acque sotterranee facenti capo a uno stesso campo pozzi o campo sorgenti deve essere formulata un'unica proposta di perimetrazione dell'area di salvaguardia che prende a riferimento tutte le captazioni incluse nel campo pozzi o nel campo sorgenti.

3. Le proposte di perimetrazione delle aree di salvaguardia sono elaborate da AIT sulla base delle seguenti priorità di elaborazione per le captazioni:

- a) da acque superficiali di laghi o invasi;
- b) da acque superficiali fluenti (fiumi/canali/torrenti);
- c) da acque sotterranee con portata prelevata superiore a 100 l/sec (calcolata come media annua degli ultimi tre anni);
- d) da altre acque sotterranee non ricomprese nella lettera c) e nella lettera e);
- e) da sorgenti o campi di sorgenti di limitata portata prelevata (con media annuale dei prelievi inferiore a 1 l/sec, calcolata come media degli ultimi tre anni) per le quali, prendendo a riferimento il bacino di alimentazione, è verificato, anche sulla base delle informazioni fornite dal gestore:

- 1) che la superficie urbanizzata è inferiore al 15 per cento, calcolata come rapporto tra superficie urbanizzata risultante da dati censuari ISTAT e superficie totale del bacino di alimentazione;
- 2) l'assenza di centri di pericolo, di cui all'articolo 94, comma 4 del decreto legislativo e l'assenza di scarichi di acque reflue urbane, industriali o acque meteoriche contaminate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), della l.r. 20/2006.

4. L'AIT, in presenza di particolari situazioni ambientali o sanitarie e, fermo restando la pari efficacia nella tutela delle acque da captare, può motivatamente formulare una proposta di perimetrazione:

- a) anche sulla base di criteri tecnici diversi da quelli di cui alle linee guida di cui all'Accordo in Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome del 12 dicembre 2002 relativo alle "Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152";
- b) coordinata con la contestuale individuazione delle zone di protezione di cui all'articolo 94, comma 7, del decreto legislativo con l'indicazione di misure di protezione dinamica delle acque e di piani intervento in caso di emergenza.

5. I gestori del servizio idrico integrato comunicano all'AIT l'elenco delle captazioni di cui prevedono la cessazione entro il 31 dicembre 2018; per dette captazioni l'AIT provvede a disporre la cessazione nel piano d'ambito.

6. La Giunta regionale approva la perimetrazione delle aree di salvaguardia proposta dall'AIT. Tale deliberazione costituisce aggiornamento del quadro conoscitivo del piano di tutela delle acque della Toscana ed del piano di indirizzo territoriale di cui alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

7. La perimetrazione delle aree di salvaguardia è inserita nel sistema informativo geografico regionale di cui agli articoli 55 e 56 della l.r. 65/2014 e resta in vigore anche nel caso in cui le captazioni siano temporaneamente inattive e decade solo a seguito della rinuncia o della revoca della concessione ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016 n. 61/R (Disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso dell'acqua – Attuazione dell'articolo 11 della l.r. 80/2015).

8. L'AIT ogni dieci anni verifica le perimetrazioni delle aree di salvaguardia e propone, se necessario, l'eventuale aggiornamento alla Giunta regionale. E' fatta salva la possibilità per l'AIT di richiedere in qualsiasi momento puntuali verifiche o la ripermimetrazione delle aree di salvaguardia.

Art. 7

Norme tecniche per l'individuazione delle aree di salvaguardia (articolo 28, comma 1, della l.r. 69/2011)

1. Per le captazioni, per le quali non è individuata una specifica perimetrazione dell'area di salvaguardia, la stessa si intende definita, sulla base del criterio geometrico di cui all'articolo 94, comma 6, del decreto legislativo, in una circonferenza con raggio di 200 metri con centro nel punto di captazione come identificato nella delibera della Giunta regionale di cui all'articolo 8. Per le captazioni da laghi o invasi l'intera superficie del lago o invaso è ritenuta come punto di captazione, e quindi la linea di riva del lago o invaso è da considerarsi come il punto di riferimento per la misura dei 200 metri, che identificano il perimetro esterno dell'area di salvaguardia.

2. Per i campi sorgenti o sorgenti singole di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), l'estensione dell'area di salvaguardia è definita applicando esclusivamente il criterio geometrico, come definito nelle linee guida per le aree di salvaguardia ed è costituito da un perimetro di 200 metri di raggio dal punto di captazione dal quale sono da escludere:

- a) le superfici poste a una quota, sul livello del mare, inferiore di 10 metri a quella della sorgente; nel caso di campi sorgente si prende a riferimento la sorgente con quota sul livello del mare più bassa, considerando l'isoipsa passante per il punto di captazione;
- b) le superfici destinate permanentemente a bosco.

3. Per le captazioni da lago o invaso, qualora siano presenti opere permanenti di regimazione idraulica che riconducono le acque drenanti verso il lago o invaso a valle dello stesso, la porzione di bacino sottesa all'opera di regimazione idraulica può essere esclusa dall'area di salvaguardia a condizione che sia assicurata la corretta manutenzione delle opere di regimazione e che il responsabile di detta manutenzione risulti identificato nella proposta di perimetrazione dell'AIT.

4. Per l'acquifero protetto la continuità areale del corpo geologico deve essere accertata per una congrua estensione, tenuto conto dell'assetto idrogeologico secondo i seguenti elementi:

- a) struttura geologica e idrogeologica dell'acquifero e sua estensione;
- b) ubicazione delle aree di alimentazione;
- c) interazioni con altri acquiferi.

5. Nei casi di cui al comma 4 la proposta di perimetrazione individua il perimetro esterno della zona nel quale sono vietate le modificazioni del suolo e del sottosuolo che possono compromettere la condizione di acquifero protetto.

Art. 7 bis**Procedura di presentazione delle proposte di perimetrazione in caso di nuove captazioni (articolo 28, comma 2, l.r. 69/2011) (3)**

1. Nel caso di captazioni da acque superficiali o laghi diverse da quelle ricomprese nella ricognizione di cui all'articolo 8, comma 1, la proposta di perimetrazione formulata dall'Autorità Idrica Toscana (AIT) è allegata alla documentazione della domanda di concessione di derivazione presentata dal Gestore del servizio idrico integrato (SII) ai sensi del d.p.g.r. n. 61/R/2016 allegato D, al settore regionale territorialmente competente al rilascio del relativo titolo concessorio, di seguito, "settore regionale competente", ed è approvata dalla Giunta contestualmente al rilascio della concessione.
2. Nel caso di captazioni da acque sotterranee, diverse da quelle ricomprese nella ricognizione di cui all'articolo 8, comma 1, una prima proposta formulata da AIT è allegata alla documentazione della domanda di autorizzazione alla ricerca o di concessione presentata dal gestore ai sensi del d.p.g.r. n. 61/R/2016, allegato D.
3. Sulla base della documentazione trasmessa da AIT e della consultazione con i comuni il settore regionale competente si esprime sulla portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nella proposta di perimetrazione definitiva entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.
4. Nei casi di cui al comma 2 la proposta di perimetrazione definitiva è presentata da AIT al settore regionale competente contestualmente alla consegna della relazione tecnica di cui all'articolo 51, comma 5, del d.p.g.r. n. 61/R/2016 ed è approvata dalla Giunta regionale contestualmente al rilascio della concessione.
5. Su richiesta di AIT e dei comuni interessati, e limitatamente a specifiche situazioni di emergenza localizzata, il settore regionale competente può aggiornare la proposta di perimetrazione di cui al comma 3 entro i 60 giorni successivi all'approvazione della Giunta regionale. A seguito di tale aggiornamento, la Giunta regionale, se del caso, approva la revisione della perimetrazione definita all'atto del rilascio del titolo concessorio e, ove necessario, del disciplinare di concessione.
6. Per le captazioni realizzate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza idrica ed idropotabile ai sensi della legge regionale 5 giugno 2012, n. 24 (Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili. Modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla l.r. 91/1998) ed inserite nel piano straordinario di cui all'articolo 3, comma 1, della medesima legge, la proposta di individuazione dell'area di salvaguardia è presentata al cessare dello stato di emergenza contestualmente alla richiesta, da parte del gestore, di un nuovo ed autonomo titolo autorizzatorio, qualora si renda necessario il mantenimento del prelievo e fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, comma 6, del decreto legislativo.
7. Dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale, l'atto di individuazione delle aree di salvaguardia è trasmesso ad AIT, al gestore del SII, alle province, ai comuni territorialmente interessati, all'azienda sanitaria locale (ASL) - dipartimento della Sanità Pubblica territorialmente interessata nonché all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) ed all'Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA).

Art. 7 ter**Procedure per la gestione delle aree di salvaguardia. Disposizioni per i comuni (articolo 28, comma 2, l.r. 69/2011) (4)**

1. A seguito l'approvazione da parte della Giunta regionale dell'atto di individuazione delle aree di salvaguardia, i comuni interessati provvedono a:
 - a) recepire nei propri atti di governo del territorio le perimetrazioni approvate;
 - b) aggiornare l'elenco dei potenziali centri di pericolo, inseriti nell'atto di individuazione e trasmetterlo all'ASL – Dipartimento della Sanità Pubblica territorialmente interessato, all'ARPAT e al settore regionale competente;
 - c) comunicare, nelle forme di legge, ai soggetti interessati, l'istituzione dell'area di salvaguardia e dei vincoli di cui all'articolo 94, comma 4, del decreto legislativo per gli insediamenti e le attività ricadenti nelle aree di salvaguardia;
 - d) definire, ove sia necessario, in base alle disposizioni dell'allegato 1 bis e dell'allegato 1 ter, i programmi, le procedure e le misure di gestione territoriale e/o di messa in sicurezza delle attività esistenti nelle aree di salvaguardia, adattati alle specifiche situazioni locali che contemperino tra loro gli interessi diversi esistenti fatta salva comunque la tutela della salubrità del rifornimento acquedottistico;
 - e) individuare i soggetti tenuti all'attuazione delle misure di cui alla lettera d) nonché le modalità operative, i tempi di attuazione, e le eventuali disposizioni transitorie.
2. Il Comune per l'attuazione di quanto disposto al comma 1, lettere d) ed e), può avvalersi del supporto del gestore del SII, di ARPAT e del settore regionale competente per quanto riguarda la messa in sicurezza dei pozzi esistenti ai sensi dell'articolo 7 quater.
3. Il Comune vigila sul rispetto di quanto richiesto ai soggetti interessati ai sensi del comma 1, lettere d) ed e), anche con il supporto: di ARPAT, dell'ASL e del settore regionale competente per quanto riguarda la messa in sicurezza dei pozzi esistenti ai sensi dell'articolo 7 quater.

Art. 7 quater**Gestione delle aree di salvaguardia. Disposizioni per le strutture regionali (articolo 28, comma 2, l.r. 69/2011) (5)**

1. Il settore regionale competente provvede a:
 - a) inviare ai comuni interessati, ai fini della pubblicità di cui all'articolo 7 ter, comma 1, lettera b), l'elenco dei prelievi da acque sotterranee diversi da quelli che estraggono acque per il consumo umano all'interno dell'area di salvaguardia, corredato dai nominativi dei titolari;
 - b) attestare l'avvenuta esecuzione delle verifiche di consistenza e, se prevista, controllare l'avvenuta messa in sicurezza dei pozzi esistenti da parte dei proprietari, secondo i criteri e nelle modalità individuate nell'Allegato 1 ter al presente regolamento;

c) comunicare ai comuni interessati l'avvenuta messa in sicurezza e gli esiti dei controlli di cui alla lettera b).

2. *Qualora l'area di salvaguardia ricada nel territorio di competenza di più settori regionale territorialmente competenti, le funzioni di cui a comma 1 sono espletate d'intesa tra gli stessi.*

Capo IV **Disposizioni finali e transitorie**

Art. 8

Norme transitorie (articolo 28 della l.r. 69/2011)

1. Nelle more dell'individuazione delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 6, la Giunta regionale con deliberazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva la ricognizione delle captazioni esistenti e delle aree di salvaguardia nel rispetto di quanto previsto all'articolo 94, comma 6 del decreto legislativo.

2. La deliberazione di cui al comma 1 aggiorna, ai sensi del punto 5 della deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005, n. 6 (Approvazione del piano di tutela delle acque – Articolo 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 “Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole”), il quadro conoscitivo del piano di tutela delle acque della Toscana.

3. Nelle more dell'attivazione da parte di ARTEA del sistema informativo del PAN e del registro dei trattamenti gli operatori provvedono alla registrazione dei trattamenti nel rispetto delle disposizione dell'articolo 16 del d.lgs. 150/2012.

Art. 9

Efficacia differita (articolo 28 della l.r. 69/2011)

1. L'efficacia del presente regolamento decorre dalla data di inizio della prima annata agraria successiva alla data di entrata in vigore dello stesso (11 novembre 2018).

Note

1. Numero inserito con d.p.g.r. 29 gennaio 2025, n. 8/R, art. 1.
2. Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 29 gennaio 2025, n. 8/R, art. 2.
3. Articolo inserito con d.p.g.r. 29 gennaio 2025, n. 8/R, art. 3.
4. Articolo inserito con d.p.g.r. 29 gennaio 2025, n. 8/R, art. 4.
5. Articolo inserito con d.p.g.r. 29 gennaio 2025, n. 8/R, art. 5.
6. Allegato inserito con d.p.g.r. 29 gennaio 2025, n. 8/R, art. 6.
7. Allegato inserito con d.p.g.r. 29 gennaio 2025, n. 8/R, art. 6.

Allegati

All1 – Allegato 1 – Piano per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti - puff

All2 – Allegato 1 bis – Disposizioni per la regolazione delle attività nelle aree di salvaguardia mediante indirizzi applicativi dei commi 4 e 5 dell'art. 94 del d.lgs. 152/2006

All3 – Allegato 1 ter – Linee guida: individuazione dei criteri per la messa in sicurezza dei pozzi nelle aree di salvaguardia